

IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE
LE GENERALITÀ E GLI ALTRI DATI
IDENTIFICATIVI DELLA PARTE
RICORRENTE.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
f.to dott.ssa Anna De Angelis



33/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

IL GIUDICE

Paolo Gargiulo

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. 14727 del registro
di segreteria,

INTRODOTTO con ricorso, depositato il 4 dicembre 2023, proposto
da A. D. F., nata a omissis il omissis, rappresentata e difesa dall'avv.
Carmin Pullano (p.e.c.: carmin.pullano@pectriesteavvocati.it) ed
elettivamente domiciliata presso lo studio di questo, in Trieste, via
Carducci, n. 10;

CONTRO:

- il Ministero dell'interno, in persona del Ministro *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Trieste (p.e.c. ads.ts@mailcert.avvocaturastato.it; avvocato
distrettuale dello Stato Roberta Tortora), presso cui è
domiciliato, in piazza Dalmazia, n. 3;
- l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.) - quale
successore dell'I.N.P.D.A.P., per effetto dell'articolo 21,
comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n.

214 – rappresentato e difeso dall'avv. Luca Iero (p.e.c.:

avv.luca.iero@postacert.inps.gov.it), dell'Avvocatura

dell'Istituto, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale

della Direzione regionale dell'I.N.P.S. per il Friuli Venezia

Giulia, in Trieste, via Cesare Battisti, n. 10/d;

PER l'accertamento del *“diritto del[la] ricorrente alla pensione privilegiata”*.

VISTO il ricorso e gli altri documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 15 ottobre 2024, con l'assistenza del segretario d'udienza dott. Gabriele Turiano, l'avv. Carmine Pullano, per la parte ricorrente, e l'avv. Luca Iero, per l'I.N.P.S.; nessuno è comparso per l'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Ritenuto in

F A T T O

I. La parte ricorrente, già appartenente al ruolo della Polizia di Stato, titolare di pensione ordinaria diretta di inabilità dal 18 marzo 2013, ha adito questa Corte lamentando, sostanzialmente, che l'infermità *“DISCOPATIE LOMBARI MULTIPLE CON RADIOCOLOPATIA L5 BILATERALE ED L3 A SINISTRA”* da lei sofferta – riguardo alla quale l'I.N.P.S. ha negato la concessione della pensione privilegiata - non è stata ritenuta dipendente da fatti di servizio.

I.1. Più precisamente, per quanto qui rileva:

- il Comitato di verifica per le cause di servizio, con parere reso nell'adunanza n. 188/2015 del 25 giugno 2015 (pos. n. 11083/2015), ha ritenuto non dipendente *“DA FATTI DI*

SERVIZIO” l’infermità “*Discopatie lombari multiple con radicolpatia L5 bilaterale ed L3 a sinistra*”, precedentemente diagnosticata dalla 2^ Sezione della Commissione Medica presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova e da questa classificata, ai fini dell’equo indennizzo, in tab. A, cat. 8 (verbale mod. BL/B-N ACMO II141313 del 22 luglio 2014);

- sulla scorta del predetto parere del 2015, la competente Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno ha, quindi, adottato il decreto n. 7963/17 del 7 novembre 2017 (pratica n. 80920, posizione n. 333/H/0182084), con il quale è stata negata la sussistenza del predetto nesso di causalità ed è stata, conseguentemente, respinta la domanda amministrativa, presentata alla Questura di Trieste il 13 settembre 2013 (prot. n. 1.2.12/537/2013), con la quale l’odierna ricorrente aveva chiesto la concessione dell’equo indennizzo; con lo stesso provvedimento, il Ministero dell’interno - ritenuto che la “domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, presentata in data 13/09/2013[,] è da ritenere intempestiva ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. 29.10.2001, n° 461 poiché[...] risulta dagli atti che l’interessato era a conoscenza dell’infermità sin dal 24/02/2005” – ha negato la concessione dell’equo indennizzo anche perché “la relativa domanda di riconoscimento è fuori termine”;

- il provvedimento ministeriale (decreto n. 7963/17 del 7 novembre 2017) e il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio (adunanza n. 188/2015 del 25 giugno 2015, pos. n. 11083/2015) sono stati congiuntamente impugnati con ricorso proposto al T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, poi respinto dalla Prima Sezione di questo con sentenza n. 349 del 1° agosto 2019;

- l'I.N.P.S., Direzione Provinciale di Trieste, con provvedimento prot. n. 8500.20/03/2023.0049068 del 20 marzo 2023, ha respinto l'istanza di pensione privilegiata presentata il 3 febbraio 2022 (con n. 2196916500055), poiché questa *"NON COMPETE IN QUANTO L'INFERMITA' INDICATA NELLA DOMANDA, CON PARERE DEL C.V.C.S. DATATO 25.06.2015, NON E' STATA RICONOSCIUTA DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO"*.

I.2. La difesa della parte ricorrente, dopo essersi soffermata sulla sussistenza della giurisdizione di questa Corte nella presente controversia, sull'ammissibilità del ricorso e sulla sussistenza dell'interesse alla proponibilità della domanda giudiziale, ha sostenuto nel merito, con articolate argomentazioni supportate da due pareri medico-legali di parte [dott. Carmelo Carioti, Muggia (prov. Trieste), 22 gennaio 2018; dott. Giacomo Mario Flammini, Udine, 7 settembre 2020], le ragioni della sua assistita, formulando le seguenti conclusioni:

- *"Voglia l'Ecc.ma Corte dei Conti adita, previa disapplicazione*

e/o annullamento del decreto allegato n. 7963/17 del Ministero dell'Interno dd. 7/12/2017 notificato in data 30/11/2017 nonché, per quant'occorra, della Comunicazione prot. INPS.8500.20/03/2023.0049068 dd 20/03/2023 nella parte in cui rigetta il riconoscimento della pensione privilegiata, all'esito di espletanda CTU, previo riconoscimento che la descritta patologia dipende da causa di servizio come descritto in narrativa, accertare e riconoscere il diritto del[la] ricorrente alla pensione privilegiata derivante dalla descritta patologia in quanto dipendente da causa di servizio e quindi riconoscendo la sussistenza dei presupposti di accesso a tale diritto".

II. Con memoria depositata il 12 aprile 2024, si è costituita l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste nell'interesse del Ministero dell'interno.

La difesa erariale – premettendo che vi era già stata una impugnazione <dinanzi al TAR FVG con ricorso avente n. RG 51/2018, definito con la sentenza n. 349/2019 che ha respinto [lo stesso], riconoscendo la “congruità e la intrinseca logicità del giudizio avversato”>, e che “Tale sentenza risulta passata in giudicato” – sostiene, anzitutto, l'inammissibilità della domanda, “atteso che il giudicato formatosi sulla dipendenza della patologia da causa di servizio impedisce il riconoscimento della pensione privilegiata”.

Nel merito, la stessa difesa sostiene, in sintesi, che:

- “Il parere del Comitato non è censurabile [...] sul piano della carenza di valutazione del caso concreto, in quanto è stato

reso dopo aver valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente, considerato in ogni suo aspetto, cos[ì] come descritto agli atti”;

- *“detto parere appare congruamente motivato, perché il Comitato ha dato conto dell’iter logico seguito nell’adozione della propria pronuncia”;*

- *“nella nozione di concausa efficiente e determinante possono farsi rientrare soltanto fatti o eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, eccezionalmente gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione quindi delle condizioni e circostanze del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa”.*

Riguardo alla richiesta C.T.U., la difesa erariale sottolinea, poi, che tale *“mezzo istruttorio non può essere disposto per sopperire ad una carenza probatoria del[la] parie onerata”.*

II.1. L’Avvocatura dello Stato conclude, dunque, chiedendo a questa Corte di *“dichiarare il ricorso inammissibile e/o irricevibile o, in subordine, respingerlo nel merito”.*

III. Alla pubblica udienza del 16 aprile 2024, il giudice ha pronunciato la seguente ordinanza:

<Rilevato che – sebbene con l’atto introduttivo sia chiesto a questa Corte di “accertare e riconoscere il diritto del[la] ricorrente alla

pensione privilegiata”, espressamente negata dall’Istituto Nazionale

della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) – il ricorso è stato rivolto solo

contro il Ministero dell’interno;

Visto l’articolo 160-bis c.g.c.,

dispone:

1. è fissata l’udienza del 15 ottobre 2024, ore 10,00, per la trattazione;

2. la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale notificherà all’I.N.P.S., entro cinque giorni, il ricorso introduttivo, l’atto di costituzione del Ministero dell’interno e copia della presente ordinanza;

3. l’I.N.P.S. deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell’udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell’articolo 156 c.g.c.>.

IV. Con memoria depositata il 1° ottobre 2024, si è costituito l’I.N.P.S..

La difesa dell’Ente previdenziale, richiamando il citato “*parere negativo del Comitato di verifica delle cause di servizio*”, sostiene l’infondatezza del ricorso e – dopo aver rilevato che la parte “*ricorrente si limita a chiedere il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, senza formulare domanda di condanna al pagamento del rivendicato emolumento*” - eccepisce, in ogni caso, “*la prescrizione di qualsiasi eventuale differenza dovuta sui ratei di pensione percepiti oltre il quinquennio dalla notifica del ricorso in data 18 aprile 2024*”.

IV.1. La difesa dell'Istituto conclude, pertanto, chiedendo a questa Corte di *"rigettare il ricorso, in quanto infondato, ferma restando l'eccezione prescrizione quinquennale dei maggiori ratei di pensione eventualmente dovuti prima del 18 aprile 2019"*, con vittoria di spese.

In via istruttoria, la stessa difesa, opponendosi *"alle istanze avversarie, in quanto superflue in rapporto alla documentazione contraria già in atti"*, indica, comunque, un consulente tecnico di parte nell'interesse dell'Istituto, nella *"denegata ipotesi di ammissione della richiesta C.T.U. medica"*.

V. Alla pubblica udienza del 15 ottobre 2024, la difesa della parte ricorrente ha insistito per la C.T.U.; la difesa dell'I.N.P.S., richiamando la memoria di costituzione, ha insistito per il rigetto del ricorso.

La causa è stata, quindi, posta in decisione, come da verbale d'udienza.

Considerato in

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è la pretesa della parte ricorrente al riconoscimento del proprio diritto alla pensione privilegiata per l'infermità *"DISCOPATIE LOMBARI MULTIPLE CON RADIOCOLOPATIA L5 BILATERALE ED L3 A SINISTRA"*, in via amministrativa non ritenuta dipendente da fatti di servizio.

2. In ordine alla domanda annullatoria, va ribadito che la giurisdizione della Corte dei conti in materia di ricorsi pensionistici *<non soltanto è esclusiva, ma è una giurisdizione piena sul rapporto. Sicché*

l'annullamento dell'atto reputato lesivo[...] non rappresenta l'obiettivo prioritario dell'azione che è, invece, l'accertamento della conformità della prestazione previdenziale alle prescrizioni di settore. A tale riguardo, si consideri che il criterio in base al quale sono regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del "petitum sostanziale", ossia dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche, e soprattutto, in funzione della "causa petendi", costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione della parte (Cass. SS.UU. 10973/2001)> (Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, n. 3298 del 13 ottobre 2011).

La decisione in ordine alla domanda annullatoria va pertanto ritenuta assorbita dalla decisione sul rapporto.

3. Va, poi, rilevato che l'Amministrazione datoriale è totalmente estranea rispetto al procedimento amministrativo che ha condotto al diniego del trattamento pensionistico di privilegio (provvedimento prot. n. 8500.20/03/2023.0049068 del 20 marzo 2023) ritualmente chiesto all'I.N.P.S. il 3 febbraio 2022 (domanda n. 2196916500055) e, dunque, rispetto all'odierna controversia, in cui il bene della vita anelato è, appunto, il *"diritto del[la] ricorrente alla pensione privilegiata"*: la competenza in materia è posta, infatti, in capo all'Ente previdenziale.

Da ciò consegue che – in applicazione del <principio della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. n. 23306/2019 [...], con richiamo a Cass., s.u., 8 maggio 2014, n. 9936; Cass. 11 maggio 2018, n. 11458; Cass. 9 gennaio 2019, n. 363)> (Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ord. n. 9309/20 del 20 maggio 2020) – il ricorso va, in ogni caso, sin d'ora respinto nei confronti del Ministero dell'interno, indipendentemente dallo scrutinio dell'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato.

4. Passando all'esame della controversia nei confronti dell'I.N.P.S. (e in disparte, in quanto ormai irrilevante, la vicenda giudiziaria - richiamata espressamente dal difensore della parte ricorrente - conclusa con la sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 1 del 12 gennaio 2022, pronunciata nel giudizio n. 14596, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso a suo tempo proposto per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta, ai fini dell'accertamento del diritto alla pensione

privilegiata), si osserva, anzitutto, che il Comitato di verifica per le cause di servizio ha espresso il seguente parere:

- *<l'infermità: "Discopatie lombari multiple con radicolopatia L5 bilaterale ed L3 a sinistra" NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto trattasi di forma morbosa derivante, nella maggior parte dei casi, da una patogenesi artrogena associata ad usura dei dischi cartilaginei intervertebrali, sull'insorgenza e decorso della quale, gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti>.*

Si osserva, altresì, che la difesa della ricorrente, dal canto suo, dopo essersi diffusamente soffermata sulla carriera della sua assistita, richiamando taluni aspetti delle mansioni da questa svolte in quanto ritenute rilevanti nella presente controversia, sostiene le ragioni dell'interessata col supporto di due pareri medico-legali di parte [dott. Carmelo Carioti, Muggia (prov. Trieste), 22 gennaio 2018; dott. Giacomo Mario Flammini, Udine, 7 settembre 2020].

Più precisamente:

4.a. i fatti di servizio ritenuti rilevanti sono quelli sintetizzati nella citata domanda amministrativa presentata alla Questura di Trieste il 13 settembre 2013 (prot. n. 1.2.12/537/2013), vale a dire: in

“servizio dal 29 giugno 1995 al valico di Pese e di Rabuiese in provincia di Trieste; dal 10 febbraio 1998 in servizio presso il Commissariato Palazzo di Giustizia - Questura di Trieste svolgendo servizi di piantonamento, servizi esterni quali ordine pubblico stadio e palazzetti, servizi di vigilanza obiettivi sensibili, reperibilità ed eventuale accompagnamento extracomunitari e vigilanza degli stessi, manifestazioni pubbliche di ordine pubblico e contemporaneamente aggregata alla Sezione di P.G. della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste; dal 20 agosto 2007 in servizio presso la suddetta Sezione di P.G. avente giurisdizione in tutto il Friuli - Venezia Giulia e quindi oltre al servizio interno più volte servizi esterni in tutta la regione”;

4.b. il consulente che ha reso il parere medico-legale nel 2018 osserva, in particolare, che:

i. *“L'ampia documentazione esaminata dimostra una predisposizione costituzionale all'affezione lamentata, predisposizione estrinsecata attraverso l'instabilità di L3 — L4 con scoliosi di compenso e atteggiamenti posturali viziati: è evidente che su questa base, l'attività di servizio prestata dalla richiedente, attività di sorveglianza ai valichi di confine, comportante costante ortostatismo e deambulazione prolungata, abbia agito quale aggravamento nella più precoce e più grave evoluzione dell'infermità, determinando l'usura dei dischi intervertebrali”;*

ii. *<In buona sostanza, si ritiene che un'attività d'ufficio, con*

possibilità di un lavoro "protetto" da noxae sia atmosferiche che biomeccaniche, avrebbe rallentato il processo degenerativo, evenienza questa che, nella fattispecie, non si verificò, com'è dimostrato dalla sequenza della gravità dei rilievi strumentali che dall'espressività sintomatologica ingravescente>.

4.c. Il consulente che ha reso il parere medico-legale nel 2020 osserva, poi, che:

- i. *“È noto nella letteratura specialistica di merito come le ernie del disco lombosacrale, o più genericamente il conflitto discoradicolare lombare, sia patologia di comune osservazione, che è comunemente secondaria alla degenerazione del disco e dell'anulus fibroso”;*
- ii. *“Le ernie affliggono sintomatologicamente sia la colonna sia gli arti inferiori, è più comune negli uomini che nell[e] donne, aumentando l'incidenza con l'età del paziente”;*
- iii. *“Notoriamente è una patologia di origine multifattoriale in cui è accertata una predisposizione eredo-costituzionale, ma su cui hanno sostanziale incidenza carichi elevati o ripetuti sulla colonna o il mantenimento prolungato della postura eretta o di posture antifisiologiche del rachide”;*
- iv. *“Tali fattori patogeni sono precisamente individuati nel servizio prestato dall'Assistente Capo D. F. nei molti anni alle dipendenze della Pubblica Amministrazione”;*
- v. *“L'attività di sorveglianza nei valichi di frontiera, comportante*

anni di costante ortostatismo e deambulazione protratta in sfavorevoli evoluzioni meteo-climatiche, è stato indubbiamente il vulnus maggiore per il sistema muscolo-scheletrico vertebrale”;

vi. *“Anche i servizi prestati in ordine pubblico o automontati hanno avuto un ruolo significativo, posto che i microtraumi ripetuti sull'asse della colonna hanno indotto vieppiù una precoce usura di tipo degenerativo dei dischi intervertebrali”;*

vii. *“Tanto più gli stress di servizio sono stati patogeni posto che hanno agito su una meiorpragia d'organo, posto che la signora D. F. era portatrice di una scoliosi sinistro-convessa con lordosi rettificata e precoci fatti di spondiloartrosi”.*

5. Non sembra, tuttavia, che possa ritenersi assolto l'onere probatorio, gravante in capo alla parte ricorrente, relativo alla sussistenza del nesso causale tra il servizio svolto e la patologia di cui qui si tratta.

Al riguardo, sulla base degli elementi prospettati dall'interessata, si osserva, che:

- dalla stessa consulenza medica di parte emerge la sussistenza di *“una predisposizione costituzionale all'affezione lamentata”;*

- le mansioni riferite dalla stessa parte ricorrente rientrano nel novero delle ordinarie attività che accedono al profilo professionale ricoperto e non viene prospettata alcuna circostanza particolare che possa in qualche modo far

emergere una specifica idoneità lesiva; in altri termini, non

emerge alcun fatto specifico e concreto al quale ricondurre

causalmente l'insorgenza della lamentata infermità;

- *“la mera coincidenza cronologica tra attività prestata e insorgenza della patologia per cui si richiede la dipendenza da causa di servizio ai fini della concessione del trattamento pensionistico de quo non è, di per sé sola, idonea ad integrare, sotto il profilo probatorio la dipendenza in questione”* (Corte dei conti, Sez. giur. Puglia, sent. n. 119 del 31 maggio 2024);

- *“lo svolgimento delle ordinarie mansioni d'istituto – si badi bene, in assenza di documentati, specifici e tangibili episodi occorsi in servizio, nella specie inesistenti – non [può] assurgere a fattore determinante (anche solo in via concausale) dell'insorgenza della patologia invalidante”* (Sez. giur. Puglia, sent. n. 119 del 2024, cit. e giurisprudenza, anche del giudice amministrativo, ivi richiamata);

- riguardo all'affermazione del consulente di parte secondo cui
- premessa la testé richiamata *“predisposizione costituzionale all'affezione lamentata”* - *<un'attività d'ufficio, con possibilità di un lavoro "protetto" da noxae sia atmosferiche che biomeccaniche, avrebbe rallentato il processo degenerativo>*,
si osserva, da un lato, che l'odierna ricorrente ha presentato la domanda intesa a far accertare la controversa dipendenza da causa di servizio solo nel settembre del 2013, vale a dire molti anni dopo sia rispetto allo svolgimento delle attività di servizio

che, secondo i consulenti di parte, avrebbero avuto la più significativa incidenza causale, cioè la “*sorveglianza ai valichi di confine*” svolta tra la metà del 1995 e l'inizio del 1998, sia rispetto al 24 febbraio 2005, data in cui l'infermità in argomento era conoscibile (cfr.: 2^a Sezione della Commissione Medica presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova, verbale mod. BL/B-N ACMO II141313 del 22 luglio 2014, cit.; Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per le risorse umane, decreto n. 7963/17 del 7 novembre 2017, cit.); dall'altro, che non vi è evidenza alcuna che l'interessata abbia chiesto, anche dopo essere venuta a conoscenza dell'infermità, di essere destinata a incarico d'ufficio.

In buona sostanza, la parte ricorrente non ha allegato elementi idonei a far sorgere dubbi sull'attendibilità dell'avversato parere reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio nell'adunanza n. 188/2015 del 25 giugno 2015, sicché la consulenza tecnica sarebbe soltanto finalizzata a sopperire al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della ricorrente medesima.

Tale obiettiva carenza non può, però, essere sanata con l'esercizio, da parte del giudice, del potere, di cui all'articolo 94 c.g.c., di ammettere d'ufficio mezzi istruttori, atteso che una simile attività non sarebbe volta a sopperire ad oggettive e non imputabili difficoltà delle stesse parti ad acquisire elementi probatori a sostegno della domanda, ma finirebbe per porsi in frontale contrasto con il

fondamentale principio dispositivo di cui agli articoli 115 c.p.c. e 2697 c.c. e, in definitiva, pregiudicherebbe la posizione di terzietà dell'organo decidente minando alle fondamenta le garanzie del giusto processo (in termini sostanzialmente corrispondenti, Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, n. 678 del 24 febbraio 2011).

6. Il ricorso non può, dunque, essere accolto.

7. Riguardo alla regolazione delle spese, appare giusto distinguere la posizione del Ministero dell'interno da quella dell'I.N.P.S.:

- il primo è stato chiamato in giudizio inutilmente, non avendo competenza alcuna rispetto alla controversia (*supra, sub 3*), sicché, riguardo a questo, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00), maggiorati del 15% per spese generali, oltre accessori come e se dovuti;

- riguardo all'Ente previdenziale, non va sottaciuto che, per la sua struttura estremamente sintetica, la motivazione del testé richiamato parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (atto endoprocedimentale), sebbene corretta nella sostanza, non sembra rappresentare in modo esaustivo - con particolare riferimento alla parte in cui è stato affermato che *"gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti"* - il percorso che ha condotto alla decisione, sicché, nella ragionevole presunzione secondo cui di fronte a una esposizione argomentativa più dettagliata l'interessata

	18	
	avrebbe verosimilmente desistito dall'intento di adire il giudice,	
	appare giusto disporre la compensazione delle spese	
	medesime tra le parti.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia	
	in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:	
	1) respinge il ricorso;	
	2) condanna la parte ricorrente al pagamento, a favore del	
	Ministero dell'interno, della somma di euro 500,00	
	(cinquecento/00), maggiorati del 15% per spese generali,	
	oltre accessori come e se dovuti.	
	3) compensa le spese nei confronti dell'I.N.P.S..	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024.	
	Il Giudice	
	Cons. Paolo Gargiulo	
	(firmato digitalmente)	
	Il GIUDICE,	
	ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n.196,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al	
	comma 3 del citato articolo 52 nei riguardi della parte ricorrente.	
	Il Giudice	
	Cons. Paolo Gargiulo	

Depositata in segreteria nei modi di legge il 15 ottobre 2024.

Pubblicata il 15/10/2024

Trieste, 15/10/2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Anna De Angelis

(firmato digitalmente)

IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITÀ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DELLA PARTE RICORRENTE.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
f.to dott.ssa Anna De Angelis

[illegible]